

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2016

di **Luca Mambrin**

Dopo la pubblicazione della bozza del modelli, l'Agenzia delle entrate ha recentemente reso disponibile on line per la consultazione anche **la bozza delle istruzioni del 730/2016, che recepiscono le recenti novità legislative** in materia di redditi di lavoro dipendente, redditi di terreni e fabbricati, oneri detraibili e deducibili e crediti d'imposta. Se ne esaminano le principali novità.

Quadro K

Debutta il **nuovo quadro K**, relativo alle comunicazioni **dell'amministratore del condominio**. Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 doveva presentare anche il **quadro AC** del modello Unico PF per comunicare l'elenco dei fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali, unitamente al frontespizio dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti. Da quest'anno, **nel modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K** che consente di indicare i dati richiesti senza necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: nel frontespizio del modello 730 va barrata l'apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

Quadro B

Nella **sezione II del quadro B**, relativo ai redditi dei fabbricati, viene prevista la possibilità di indicare il **codice identificativo del contratto** di locazione in luogo degli estremi di registrazione. E' obbligatoria la compilazione della sezione II del quadro B, riportando gli estremi di registrazione del contratto quando:

- il contratto di locazione è stato stipulato con **l'opzione per la cedolare secca**;
- per beneficiare della **riduzione del 30% del reddito**, in caso di locazione a tassazione ordinaria, se il contratto è stato stipulato a **canone concordato** o se l'immobile è situato nella regione Abruzzo e dato **in locazione a residenti nei comuni colpiti dal sisma** del 6 aprile 2009.

I campi relativi agli estremi di registrazione vanno compilati solo se il contratto è stato

registrato presso gli uffici e nel modello di richiesta di registrazione restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo, mentre se il contratto è stato registrato tramite siria, iris, locazioni web, contratti online o il modello RLI va riportato nell'apposito **nuovo campo il codice identificativo** in luogo degli estremi di registrazione.

Quadro C

Diverse sono le novità del **quadro C**, relativo ai redditi di lavoro dipendente:

- è stato **eliminato il rigo C4**, in quanto per l'anno 2015 **non è più prevista la tassazione agevolata** per le somme percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività;
- è passato da euro 6.500 ad **euro 7.500** il limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
- è riconosciuta un'esenzione fino al limite di **euro 6.700** per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti di Campione d'Italia;
- **bonus irpef**: per l'anno 2015 il bonus è stato riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640, riconosciuti nel 2014 per otto mensilità ad **euro 960**. Il bonus spetta a **tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**, a condizione che il **reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro**. Per l'anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l'ammontare **della quota di reddito esente** prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e **sottrarre** l'ammontare delle somme erogate a titolo di **parte integrativa della retribuzione** (TFR), che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere **liquidata mensilmente** in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

Quadro E

Per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili, alcune **conferme** ed alcune **novità**:

- viene riconosciuta la **detrazione del 19%** per le **spese sostenute per la frequenza delle scuole d'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della **scuola secondaria di secondo grado** per un importo **annuo non superiore ad euro 400 per alunno o studente**;
- viene **elevato ad euro 30.000 annui** (da euro 2.065) l'importo massimo su cui poter beneficiare della **detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS**.
- sono state **prorogate** anche per l'anno 2015 le detrazioni:
 - del per le spese relative agli ;

- del **50%** per le spese sostenute **per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
- del **65%** per le spese relative agli interventi finalizzati **al risparmio energetico degli edifici**;
- del **65%** per le spese relative **agli interventi per l'adozione di misure antisismiche**;

Nell'ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a partire dall'anno **2015 la detrazione del 65%** anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari** e di **impianti di climatizzazione invernali** dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Quadro G

Interessanti novità anche nel **quadro G** dedicato ai **crediti d'imposta** nel quale vengono introdotti due nuovi rigi, il rigo G10 ed il rigo G11 destinati all'indicazione:

- del credito d'imposta (rigo G10), pari al **65% delle erogazioni liberali in denaro** destinate agli **investimento in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione**, detto **school bonus**, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno ad interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- del credito d'imposta (rigo G11) per un importo massimo di **euro 250**, riconosciuto sui compensi corrisposti agli arbitri o agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di **successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato**.